



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE

Accordo economico in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2020.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 con validità da giorno successivo, che regola all'art. 67, le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, distinguendo le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo.


Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n.1324 del 29.12.2020 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 75.807,00
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 2.957,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	€ 11.377,00
Totale risorse	€ 87.184,00

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 68.706,00

Descrizione	Importo
Unico importo consolidato anno 2017	€ 68.706,00



Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h).

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	4.326,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	1.974,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	801,00
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	--
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	--
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	--
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	--
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	--

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate :

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

Descrizione	Importo
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	--
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)	--
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ 2.957,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	--
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	--
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	--
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	--
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	--
Totale	€ 2.957,00



RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

Descrizione	Importo
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	--
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ 1.910,00
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	€ 6.510,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	--
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. -	--
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	--
Totale	8.420,00

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

L'art. 23, comma 2, del D.Lg.vo n. 75/2017 recita "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

La dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".

Sul punto, tuttavia si richiama la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo dell'anno 2016.

Sulla disciplina riguardante l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa è intervenuto recentemente, altresì, l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che, nell'ambito della nuova disciplina assunzionale per i Comuni, ha previsto, al comma secondo ultimo paragrafo, che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."



Al riguardo il D.P.C.M. 17/03/2020, emanato in attuazione delle previsioni contenute nella disposizione richiamata, ha precisato nelle premesse precisa che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento a partire dal 2020 sia inferiore al 2018.

L'Ente al fine di procedere al calcolo delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, nonché del valore medio ex art. 33 del D.L. 34/2019 ha seguito le indicazioni contenute nella Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010; come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013, nonché le indicazioni operative contenute nella nota prot. n. 179877 dell'1.09.2020 della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, viene illustrata la procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina anche per i Comuni.

Più precisamente al fine di procedere al calcolo del valore medio ex art. 33 del D.L. 34/2019, per verificare la necessità di operare l'adeguamento del limite del fondo 2016 ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, si è proceduto:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016, considerato al netto delle voci che non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018;

- quantificare l'eventuale incremento delle unità di personale in servizio nell'anno 2020 rispetto al 31.12.2018, evidenziando che è stato preso in considerazione esclusivamente il personale a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato, nonché le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa;

- ai fini della individuazione delle unità di personale in servizio e di quelli presenti nell'anno di riferimento (2018), si è considerata l'effettiva presenza in servizio e per omogeneità di calcolo sono stati rapportati i part-time al tempo pieno.

Da tale calcolo è risultato che le unità di personale in servizio al 31.12.2020 (36,19) risultano inferiori rispetto a quelle presenti al 31.12.2018 (42,25), sicché non è stato necessario operare alcun adeguamento, né in aumento né in diminuzione, al limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali €45.998,00 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 11.415,00
Progressioni orizzontali	€ 30.306,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	--
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	€ 4.277,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	--
Indennità ex VIII non titolari di posizione organizzativa (art. 68, comma 1, CCNL 2016/2018)	--
Totale	€ 45.998,00

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.



Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
 Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 33.416,67 così suddivise:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' – ANNO 2020		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Art. 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità per particolari responsabilità	€ 2.400,00
Artt. 70 quinquies e 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità per specifiche responsabilità	€ 9.200,00
Art. 70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018	Indennità per particolari condizioni di lavoro	€ 3.101,50
Artt. 24 e 68 C.C.N.L. 21/5/2018	Indennità di reperibilità	€ 9.192,17
Art. 24 del CCNL del 14.9.2000	Indennità per attività prestata in giorno festivo	€ 1.550,00
Art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018	Indennità di servizio esterno per il personale polizia municipale	€ 453,00
Art. 113 del D.Lgs. 50/2016	Incentivi tecnici	€ 6.510,00
	Lavoro straordinario	€ 1.000,00
Totale		€ 33.406,67

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Si dà atto che il presente contratto non vengono regolamentate le seguenti somme per un ammontare complessivo di € 7.679,33

SOMME DA DESTINARE PARTE FISSA	€ 3.832,33
SOMME DA DESTINARE PARTE VARIABILE	€ 3.867,00

Tali somme verranno inserite nel fondo risorse decentrate da costituirsi per l'anno 2021 quali economie del FONDO ANNO PRECEDENTE ai sensi dell'art. 68, co. 1, ultimo periodo del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 e dell'art. 17, co. 5, del CCNL 1998-2001.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 45.998,00
Somme regolate dal contratto	€ 33.416,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 7.679,33
Totale	€ 87.184,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a €68.031,30, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi d'infanzia e



indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a €45.998,00. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In funzione di Presidente della delegazione trattante

Dott.ssa Nicosia Concettina

